

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	297
5-05175 Mari: Iniziative volte ad affrontare la situazione dei contribuenti silenti della Fondazione Enasarco, consentendo forme di cumulo, totalizzazione o valorizzazione dei contributi versati presso Enasarco con quelli in altre gestioni previdenziali	297
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	303
5-05176 Scottò: Iniziative volte a contrastare il fenomeno del lavoro povero nonché il ricorso ai « contratti pirata »	297
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	305
5-05177 Barzotti: Iniziative volte ad accertare la legittimità dei licenziamenti e delle sospensioni di lavoratori presso il sito GLS di Sesto Ulteriano e ad intervenire in modo strutturale nel settore della logistica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori	298
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	307

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	298
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	309

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	301
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	312
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 Santillo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	302
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	313
DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. C. 2807 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	302
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	314
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302
AVVERTENZA	302

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 13.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05175 Mari: Iniziative volte ad affrontare la situazione dei contribuenti silenti della Fondazione Enasarco, consentendo forme di cumulo, totalizzazione o valorizzazione dei contributi versati presso Enasarco con quelli in altre gestioni previdenziali.

Francesco MARI (AVS) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco MARI (AVS), replicando, ricorda che la complessa vicenda in argomento, relativa agli agenti e ai rappresentanti di commercio che hanno svolto attività per un numero di anni insufficiente a maturare il diritto a una prestazione pensionistica da parte della Fondazione Enasarco, coinvolge decine di migliaia di lavoratori per i quali, fino ad oggi, nulla è stato fatto nonostante le varie iniziative promosse. Reputa, quindi, che la condizione dei contribuenti silenti costituisca una grande ingiustizia per una parte considerevole di lavoratori del Paese, che vedranno dispersi i contributi per accedere alla prestazione pensionistica.

Nel ritenere che la soluzione debba necessariamente richiedere uno specifico intervento legislativo, auspica l'avvio di una discussione, da parte del Governo, con il

Parlamento e con questa Commissione, anche tramite un confronto con la Fondazione Enasarco, al fine di valutare la possibilità di consentire forme di cumulo, totalizzazione o valorizzazione dei contributi versati presso Enasarco con quelli in altre gestioni previdenziali e, quindi, risolvere la grave disparità che interessa migliaia di lavoratori.

5-05176 Scotto: Iniziative volte a contrastare il fenomeno del lavoro povero nonché il ricorso ai « contratti pirata ».

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, rileva come nella risposta fornita dalla Viceministra non ci sia alcun riferimento all'episodio segnalato nell'interrogazione in titolo, che ha visto le principali organizzazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti, disertare il tavolo nazionale sulle PMI, vista la concomitante partecipazione di una moltitudine di sigle che sono solite fare ricorso ai cosiddetti « contratti pirata ».

In particolare, ricorda che la risposta fornita dalla Viceministra, pur richiamando la parità economica e normativa di cui all'emendamento presentato dal Partito Democratico, non fa riferimento alla delega in materia di equa retribuzione, e che le forze di maggioranza hanno determinato la mancata approvazione del provvedimento sul salario minimo, senza peraltro mettere in campo un provvedimento, di analogo contenuto, ad esso alternativo.

Conclude affermando che le forze di maggioranza hanno l'unico interesse ad approvare una nuova legge elettorale, al fine di ribaltare a tavolino il risultato elettorale, e che, pertanto, il Presidente dovrebbe stigmatizzare l'atteggiamento tenuto dal Governo che, invece, ha il dovere di rispondere alle domande puntuali, poste

dai rappresentanti dei partiti di opposizione con funzione di controllo e informazione sull'azione dell'Esecutivo.

5-05177 Barzotti: Iniziative volte ad accertare la legittimità dei licenziamenti e delle sospensioni di lavoratori presso il sito GLS di Sesto Ulteriano e ad intervenire in modo strutturale nel settore della logistica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dalla Viceministra che, a suo dire, si limita a fare riferimento al quadro normativo vigente e a richiamare gli strumenti previsti in materia di repressione della condotta antisindacale.

Nel sottolineare che l'episodio occorso ai lavoratori addetti allo stabilimento GLS di Sesto Ulteriano, culminato con il licenziamento di circa quindici corrieri e la sospensione di altri lavoratori accusati di aver rallentato le consegne, presenta problematiche che si possono estendere a livello nazionale, afferma che si tratta dell'ennesima mercificazione del lavoro che denota, altresì, poca attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Manifesta la necessità di ricondurre il lavoro, compreso quello nel settore del facchinaggio e della distribuzione espressa, a una dimensione più umana e auspica, quindi, l'annullamento dei licenziamenti e la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro.

Ricorda, infine, che un altro deprecabile episodio di licenziamento illegittimo, verificatosi in un supermercato della catena Pam Panorama e conclusosi con un provvedimento di annullamento del licenziamento di un lavoratore, aveva visto l'analoga risposta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che invitava

ad avvalersi dello strumento del ricorso presso il Giudice del lavoro nell'ipotesi di comportamento datoriale ritenuto antisindacale.

Conclude affermando quanto sia importante prevenire le condotte datoriali anti-sindacali e, al contempo, promuovere una cultura del lavoro sostenibile.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Atto n. 379.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di compe-

tenza e che la relatrice, onorevole Schifone, ha predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 4*), che è stata illustrata nelle precedenti sedute.

Ricorda, inoltre, che i gruppi PD-IDP, M5S e AVS hanno presentato congiuntamente una proposta alternativa di parere – allegata al resoconto della precedente seduta dell'11 marzo scorso – che, in caso di approvazione della proposta di parere della relatrice, risulterebbe preclusa.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi sugli aspetti finanziari, la cui acquisizione è prodromica all'espressione del parere della Commissione Lavoro, come peraltro evidenziato nel corso della precedente seduta. Ricorda, inoltre, che la relatrice, onorevole Schifone, si era resa disponibile a valutare la trasformazione in condizioni di talune osservazioni presentate dai gruppi di opposizione, in quanto condivisibili.

Walter RIZZETTO, *presidente*, precisato che non sussiste alcun obbligo di attendere l'espressione dei rilievi sugli aspetti finanziari da parte della Commissione Bilancio, come testimoniato da analoghi precedenti, osserva che la Commissione Bilancio è convocata alle ore 14.30 per la trattazione, tra l'altro, dell'Atto n. 379 al fine della deliberazione di rilievi di sugli aspetti finanziari.

Ritiene, quindi, opportuno dare seguito alla fase delle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della relatrice, in attesa dell'espressione dei rilievi sugli aspetti finanziari da parte della Commissione Bilancio.

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando al presidente, chiede di conoscere in quale modo la Commissione intende procedere per il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto, atteso che è prevista la contestuale deliberazione di rilievi sugli aspetti finanziari da parte della Commissione Bilancio.

Esprime, altresì, la necessità di comprendere se è stata rispettata l'intenzione

della relatrice di accogliere alcune osservazioni presentate dai gruppi di opposizione, anche all'esito delle audizioni svolte, al fine di conoscere quali spunti sono stati accolti e quali modifiche sono state apportate al testo della proposta di parere, nell'ottica di una leale collaborazione e condivisione tra le parti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, precisa che la proposta di parere della relatrice che sarà posta in votazione nella seduta odierna non reca alcuna modifica o riformulazione rispetto a quella già illustrata nelle precedenti sedute e pubblicata in allegato al resoconto sommario dell'11 marzo scorso.

Ricorda quindi che nelle ultime settimane sono state avviate delle interlocuzioni dei gruppi di opposizione con la relatrice e che la proposta di parere della medesima relatrice, depositata dopo un'attenta verifica dei contenuti, contiene alcune delle indicazioni sollecitate dai gruppi di opposizione, prontamente accolte dalla relatrice.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede al presidente di valutare la possibilità di rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Walter RIZZETTO, *presidente*, precisato che non è possibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, in quanto è già scaduto il termine per l'espressione del parere al Governo, ribadisce che non sussiste alcun obbligo di attendere l'espressione dei rilievi sugli aspetti finanziari da parte della Commissione Bilancio in merito al provvedimento in esame. Pertanto la Commissione Lavoro può procedere, per quanto di competenza, a prescindere dalla deliberazione dei predetti rilievi, che comunque è prevista nel corso della giornata odierna.

Valentina BARZOTTI (M5S), nel ricordare che il proprio gruppo M5S, unitamente ai gruppi PD-IDP e AVS, aveva presentato una proposta alternativa di parere, afferma che lo schema di decreto in esame non risulta conforme al contenuto della

direttiva (UE) 2023/970, in quanto ne stravolge la *ratio* e la finalità di una maggiore trasparenza nelle retribuzioni per la parità salariale tra uomo e donna.

Osserva che tali considerazioni, rinsaldate anche a seguito delle audizioni svolte, muovono dalla circostanza che nel nostro Paese si assiste a una serie di indici di discriminazione nei confronti delle donne, a partire dall'occupazione, infatti quasi una donna su due non lavora, una donna su cinque si dimette nel periodo di maternità, il gap salariale si attesta oltre il 7 per cento.

Nel ritenere che la direttiva (UE) 2023/970, tanto attesa, rischia di risultare stravolta dallo schema di decreto in esame, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere di maggioranza, ragione per cui era stata formulata una proposta alternativa di parere analitica, che affronta una serie di problematiche che devono essere considerate.

Rileva, ad esempio, che dall'ambito di applicazione sono stati esclusi nello schema di decreto interi settori di lavoro: infatti mentre la direttiva (UE) 2023/970 si applica a tutti i rapporti di lavoro, lo schema di decreto non riguarda tutti i contratti di lavoro subordinato, escludendo i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

Altri elementi ritenuti critici dello schema di decreto sono la mancata attenzione alle voci accessorie della retribuzione, dove normalmente si annidano le forme di discriminazione salariale, l'introduzione della presunzione di conformità al principio di parità retributiva, non prevista dalla direttiva (UE) 2023/970, come peraltro emerso nel corso delle audizioni svolte, e l'esclusione dall'obbligo di informazione, relativa ai criteri per la progressione economica, per i datori con meno di cinquanta dipendenti, aspetto non trascurabile in quanto il tessuto produttivo italiano è costellato da piccole e medie imprese. Per tali considerazioni si rischia non solo di non recepire adeguatamente la direttiva citata ma anche di non determinare alcun impatto significativo sul mondo del lavoro, rivelandosi quindi un'occasione mancata.

Afferma che, nei fatti, le forze di maggioranza non mostrano una vera sensibilità nel garantire la parità di genere, come del resto verificatosi per la mancata approvazione del provvedimento sul congedo paritario, affossato pretestuosamente per mancanza di copertura finanziaria.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) ricorda, innanzitutto, che i gruppi di opposizione hanno provato ad instaurare un dialogo con le forze di maggioranza, in particolare sugli aspetti dello schema di decreto che destano perplessità, quali, ad esempio, quelli relativi agli obblighi concernenti comunicazioni di informazioni sul divario retributivo di genere da parte delle aziende di determinate dimensioni, previsto dall'articolo 9 dello schema di decreto.

Afferma che la normativa vigente, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha permesso di conseguire risultati positivi, essendo stati superati gli obiettivi del PNRR con riguardo alla certificazione della parità di genere da parte di 800 aziende, tutti obiettivi che consentono di bilanciare i tempi di vita-lavoro, di favorire l'avanzamento di carriera delle donne, insieme anche agli strumenti di *welfare* aziendale a tutela della genitorialità. Fa presente quindi di aver apprezzato che nelle osservazioni della proposta di parere in esame si è fatto riferimento alla citata normativa.

Tuttavia, ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, sarebbe stato necessario, a suo avviso, formulare una apposita condizione volta ad estendere ad una più ampia platea di destinatari i predetti obblighi, considerato quanto già previsto dalla normativa vigente di cui alla legge n. 162 del 2021, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

Ritiene che il recepimento non adeguato della disciplina europea rischia di vanificare i passi in avanti fatti nel mondo del lavoro, anche perché si rischia di smantellare la rete delle consigliere di parità; re-

puta, quindi, un'occasione mancata da parte del Governo il non aver accolto gli spunti contenuti nella proposta alternativa di parere formulata dalle opposizioni.

Nel constatare che nelle osservazioni formulate ci sono anche elementi positivi, ricorda che le stesse non sono vincolanti e che la citata direttiva verrà recepita in modo sbrigato, in quanto lo schema di decreto, limitandone l'ambito di applicazione, non considera i lavoratori parasubordinati ed arriva ad escludere chi ha contratti precari, soprattutto le donne, la categoria di lavoratori più esposta alla precarietà. Ricorda, infine, che un tema affrontato anche dai sindacati riguarda la necessità di fare riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, per contrastare il ricorso ai contratti pirata.

Si sofferma poi sul tema della necessità di considerare tutte le voci, anche di carattere accessorio, che concorrono all'entità della retribuzione, per evitare disparità retributive prive di giustificazione.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Francesco MARI (AVS) afferma che attraverso lo schema di decreto in oggetto si vuole smontare in tutti i punti la direttiva (UE) 2023/970 che, invece, intende fare passi in avanti nel mondo del lavoro e per la condizione femminile dal punto di vista retributivo.

Sostiene che gli elementi di buon senso contenuti nella citata direttiva devono comunque fare i conti con la situazione specifica dell'Italia, il Paese con il maggiore *gap* retributivo. La Commissione avrebbe dovuto guardare con attenzione agli aspetti nei quali si annida la discriminazione salariale nei confronti delle donne, in quanto la retribuzione delle donne è discriminata da ciò che avviene collateralmente alla contrattazione: premi, *bonus*, superminimi, ecc.

Rileva come un tema poco discusso è che in Italia due persone, non necessariamente uomo e donna, che fanno lo stesso lavoro non hanno lo stesso contratto, e che per risolvere la questione della disparità

salariale occorre prevedere tassativamente che per lo stesso lavoro si debba applicare lo stesso contratto.

Esprime inoltre disappunto per l'esclusione dall'ambito di applicazione delle tutele in oggetto dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente, al contrario di quanto previsto dalla direttiva.

In conclusione reputa poco incisivo il provvedimento in oggetto, che in pratica non recepisce in maniera efficace e completo le tutele che la disciplina europea intende approntare.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

C. 1562 Santillo e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII (Ambiente) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 1562 Santillo, recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione, a cui sono abbinata le proposte di legge C. 1169 Furfaro e C. 2181 Grimaldi.

Non ravvisandosi nel provvedimento in oggetto particolari profili di competenza della XI Commissione, propone di esprimere nulla osta *(vedi allegato 6)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.

DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

C. 2807 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2026.

Andrea GIACCONE (LEGA) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 marzo 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

ALLEGATO 1

5-05175 Mari: Iniziative volte ad affrontare la situazione dei contribuenti silenti della Fondazione Enasarco, consentendo forme di cumulo, totalizzazione o valorizzazione dei contributi versati presso Enasarco con quelli in altre gestioni previdenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Interrogante con il presente atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Governo sul tema dei contributi cosiddetti silenti degli agenti e rappresentanti di commercio nella Fondazione Enasarco e alla possibilità di usufruire per gli iscritti degli istituti del cumulo o della totalizzazione dei contributi con quelli accreditati presso altre gestioni previdenziali; questione già all'attenzione di precedenti Governi e negli atti parlamentari delle precedenti legislature.

Preliminarmente, si evidenzia che la Fondazione Enasarco è un Ente previdenziale di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e, pertanto, eroga prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di Inps.

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono obbligatoriamente iscritti sia all'Inps che ad Enasarco, versando una doppia contribuzione che dà luogo a due trattamenti autonomi, maturati secondo le regole di ciascun ente.

La problematica dei cosiddetti iscritti « silenti » riguarda quei professionisti che non hanno maturato presso Enasarco il requisito minimo contributivo di 20 anni — requisito previsto anche nella Gestione commercianti dell'Inps — e che, a differenza di quanto avviene nel sistema di primo pilastro, non possono valorizzare i periodi contributivi coincidenti mediante gli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione o del cumulo.

In tali casi, infatti, i periodi assicurativi versati/accreditati presso forme integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, non possono essere valorizzati attraverso l'istituto della totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 in assenza di

espressa previsione normativa nello stesso decreto.

Da altro punto di vista è necessario evidenziare l'autonomia gestionale riconosciuta alla Fondazione Enasarco dal decreto legislativo n. 509 del 1994, nonché l'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario di questo Ente previdenziale di diritto privato anche nel medio e lungo periodo.

Pertanto è opportuno riferire quale sia la consistenza numerica della platea interessata, richiamando i dati disponibili e aggiornati al bilancio tecnico al 31 dicembre 2023, trasmesso dall'Ente ai fini della verifica triennale di sostenibilità ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Alla data del 31 dicembre 2023 risultano:

111.123 iscritti silenti che hanno cessato l'attività con anzianità contributiva inferiore a 5 anni, senza diritto ad alcun trattamento pensionistico;

80.798 iscritti silenti con contribuzione superiore a 5 anni ma inferiore a 20 anni, che hanno versato l'ultimo contributo prima del 2021 e che non possono più accedere alla contribuzione volontaria, ammessa entro tre anni dalla cessazione dell'attività;

437.412 iscritti inattivi di età inferiore a 67 anni, con assenza di versamenti da meno di tre anni, che potrebbero ancora attivare la contribuzione volontaria per colmare le carenze contributive.

È pertanto evidente come eventuali soluzioni richiedano un intervento normativo *ad hoc* che consenta la valorizzazione di tali periodi di contribuzione mediante l'ap-

plicazione di istituti giuridici quali ricon-
giunzione, cumulo o totalizzazione e fermo
restando il rispetto dei requisiti anagrafici
e contributivi previsti nel sistema pensio-
nistico di base.

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nell'ambito delle proprie compe-

tenze e nella sua funzione di Vigilanza,
conferma la disponibilità ad avviare un
confronto tecnico sia con il Parlamento
titolare della funzione legislativa che con la
Fondazione Enasarco al fine di valutare
congiuntamente possibili soluzioni norma-
tive migliorative.

ALLEGATO 2

5-05176 Scotto: Iniziative volte a contrastare il fenomeno del lavoro povero nonché il ricorso ai « contratti pirata ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto ispettivo, gli Onorevoli Interroganti affrontano l'ampio tema della giusta retribuzione su cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costantemente impegnato sin dal proprio insediamento.

Appare infatti opportuno premettere che il Governo ha, nel tempo, introdotto numerose misure volte a favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, quali ad esempio la riduzione del cuneo fiscale; gli incentivi alle imprese che assumono donne, giovani, lavoratori svantaggiati; la detassazione degli aumenti contrattuali e della produttività, nonché misure di sostegno al *welfare* aziendale.

Con espresso riferimento alla tutela della dignità delle retribuzioni, abbiamo più volte ribadito la centralità della contrattazione collettiva di qualità, andando a contrastare il fenomeno dei contratti cosiddetti « pirata ».

Presso il CNEL è stato istituito l'Archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro quale fonte ufficiale in materia di contrattazione collettiva nazionale, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986, consentendo di monitorare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori dei singoli comparti.

Il fenomeno segnalato nel presente atto di sindacato ispettivo, riconducibile a pratiche di cosiddetto *dumping* contrattuale, è da tempo oggetto di attenzione da parte del Governo e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'Ispettorato è costantemente impegnato nel contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento dei lavoratori, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza, nonché, dal punto di vista della regolarità contrattuale, con spe-

cifica attenzione ai profili retributivi, previdenziali e assicurativi, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori oltre che perseguire il contributivo-fiscale.

Come noto, la pratica imprenditoriale finalizzata a sfruttare le differenze di tutela economica e normativa, determinata dalle clausole collettive previste nei cosiddetti « contratti pirata » e nei contratti di prossimità privi dei requisiti legali, oltre a pregiudicare i diritti dei lavoratori, determina peraltro una concorrenza sleale tra imprese.

Il quadro normativo vigente, come ridefinito dal decreto legislativo n. 36 del 2023, prevede espressamente che, nell'ambito dei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, al personale impiegato debba essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o equivalente, nonché quello il cui perimetro di applicazione risulti strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In tale contesto normativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito specifici chiarimenti interpretativi evidenziando come l'individuazione del contratto collettivo applicabile debba avvenire sulla base di un criterio sostanziale, fondato sulla effettiva riconducibilità delle prestazioni lavorative all'ambito di applicazione del contratto stesso. Inoltre è stato precisato che l'eventuale applicazione, da parte dell'operatore economico, di un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante è consentita esclusivamente a con-

dizione che siano garantite ai lavoratori le medesime tutele normative ed economiche previste dal contratto di riferimento, secondo il meccanismo della dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e delle verifiche di congruità di cui all'articolo 110 del medesimo decreto. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza emergano ipotesi di applicazione di contratti collettivi privi dei requisiti di legittimità o non coerenti con l'oggetto dell'appalto, il personale ispettivo procede ai conseguenti recuperi contribu-

tivi e retributivi e ne dà comunicazione alla stazione appaltante, ferma restando l'adozione di ogni ulteriore provvedimento previsto dall'ordinamento.

In conclusione, ribadisco l'impegno del Governo a contrastare ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e a proseguire con azioni volte a promuovere la contrattazione collettiva di qualità, riconoscendo condizioni economiche in linea con l'articolo 36 della Carta Costituzionale, nell'ottica di garantire maggiori tutele a tutti i lavoratori.

ALLEGATO 3

5-05177 Barzotti: Iniziative volte ad accertare la legittimità dei licenziamenti e delle sospensioni di lavoratori presso il sito GLS di Sesto Ulteriano e ad intervenire in modo strutturale nel settore della logistica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante pone all'attenzione del Governo sulla vicenda riguardante il licenziamento e la sospensione di lavoratori addetti allo stabilimento GLS a San Giuliano Milanese, frazione di Sesto Ulteriano in provincia di Milano, ai quali sarebbe stato contestato di aver rallentato i ritmi delle consegne.

La Prefettura di Milano, espressamente interpellata sulla vicenda, ha rappresentato che presso il suddetto sito logistico GLS è operante la società « La Piramide », attiva nel settore del facchinaggio e della distribuzione espressa. Secondo quanto riferito dalla stessa Prefettura, nel mese di febbraio la società ha segnalato diffuse condotte illegali da parte di un gruppo di lavoratori, consistenti in episodi di intimidazione, minacce e un sistematico boicottaggio delle attività produttive, rappresentando, inoltre, l'intenzione di avviare procedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

La Prefettura di Milano ha riferito che a partire dal 13 marzo scorso, la società « La Piramide » ha proceduto alla notifica di 19 provvedimenti di licenziamento e 18 provvedimenti di sospensione disciplinare. Nelle giornate interessate dall'esecuzione di detti provvedimenti, non si sono registrate, nell'immediato, reazioni sindacali o altre criticità.

Inoltre, a seguito di tali iniziative da parte aziendale, il 19 marzo scorso, l'Organizzazione sindacale USB ha proclamato lo stato di agitazione nazionale nella filiera logistica della multinazionale GLS, al fine di contestare i licenziamenti, ritenuti illegittimi e pretestuosi, adottati nei confronti delle proprie RSA a Sesto Ulteriano e Verona.

Ciò detto, nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda, in linea generale per quanto di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali debbo rappresentare che, con riferimento al quadro normativo vigente, nell'ipotesi di comportamento datoriale ritenuto antisindacale è esperibile lo strumento previsto dall'articolo 28 (Repressione della condotta antisindacale) della legge 20 maggio 1970, n. 300 cosiddetto Statuto dei lavoratori.

Come noto si tratta di uno speciale procedimento d'urgenza, attivabile su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, presso il Giudice del Lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato; quest'ultimo infatti « nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ».

Per quanto concerne, i provvedimenti datoriali descritti dall'Interrogante, sia i licenziamenti che i provvedimenti disciplinari di sospensione – ove ritenuti discriminatori perché adottati in violazione dell'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori – possono essere impugnati presso il Giudice del Lavoro per farne acclarare la nullità. Nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio o nullo si ricorda che l'ordinamento prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, con applicazione della tutela reintegratoria piena sia per i lavoratori assunti

prima del 7 marzo 2015 sia per quelli assunti a decorrere da tale data.

In linea generale, per quanto di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con riferimento al fenomeno del *dumping* contrattuale, anche al fine di contrastare lo stesso nel contesto dei contratti pubblici, con decreto direttoriale n. 135 del 19 dicembre 2025 sono state approvate le tabelle del costo del lavoro nel settore logistica, trasporto merci e spedizione.

Da ultimo, si rappresenta che regione Lombardia, espressamente interpellata, ha

manifestato in ogni caso piena disponibilità a supportare le parti, su loro richiesta e in merito agli aspetti di interesse e competenza ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante idoneo sostegno dei lavoratori coinvolti, tramite i servizi al lavoro.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguirà l'evolversi della vicenda, valutando, ove richiesto, ogni possibile strumento volto alla tutela e alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Atto n. 379);

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base della delega conferita dagli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023);

ritenuto che il concetto di «livello retributivo» è centrale per un pieno recepimento della direttiva in oggetto nonché per garantire un'applicazione uniforme della nuova normativa e che pertanto occorre una definizione che superi ogni incertezza interpretativa ed applicativa;

ritenuto che i concetti di «stesso lavoro» e di «lavoro di pari valore» debbano essere definiti con riferimento alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di ciascun settore;

ritenuta eccessivamente onerosa per il datore di lavoro la previsione di un obbligo di informativa (di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema) senza una cadenza temporale minima;

ritenuto opportuno chiarire i criteri di computo dei lavoratori a tutti i fini di cui al decreto legislativo in oggetto;

richiamata l'opportunità che tutti gli operatori del mercato del lavoro possano disporre di indicazioni chiare sulla nuova normativa fin dal momento della pubblicazione del suddetto decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, che specifica che il decreto in esame si applica sia ai datori di lavoro del settore pubblico sia a quelli del settore privato, con riferimento a tutti i contratti di lavoro subordinato (anche a termine o a tempo parziale o relativi a funzioni dirigenziali), ad esclusione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente, si consideri l'opportunità di valutare le predette esclusioni operate dal comma 2, nonché i termini e la portata delle stesse esclusioni, tenendo conto del considerando n. 18 del preambolo della direttiva, ai sensi del quale i «lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a *voucher*, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i lavoratori nell'ambito del lavoro protetto, i tirocinanti e gli apprendisti rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino i criteri pertinenti»;

b) all'articolo 2, si valuti altresì l'opportunità di precisare che, ai fini del presente decreto, nell'ambito dei contratti di lavoro di somministrazione per datore di lavoro è da intendersi l'azienda utilizzatrice;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera b), al fine di chiarire la definizione di « livello retributivo » mediante una più puntuale individuazione delle voci retributive che lo compongono, anche per evitare incertezze interpretative e applicazioni disomogenee tra le imprese: in particolare, si valuti l'opportunità di precisare che per « livello retributivo » si intende la retribuzione annua lorda comprensiva degli elementi retributivi continuativi e fissi corrisposti in attuazione del contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, con esclusione delle indennità corrisposte in ragione delle specifiche circostanze e condizioni che caratterizzano la prestazione lavorativa;

d) all'articolo 3, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di modificare la definizione di cui alla lettera o), relativa ai « rappresentanti dei lavoratori », al fine di semplificare le interlocuzioni sindacali nelle imprese e nei gruppi di imprese, prevedendo la possibilità di svolgere le interlocuzioni previste dalla normativa anche direttamente con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, a prescindere dalla presenza delle RSU e delle RSA, sopprimendo quindi l'inciso « , in assenza di queste, »; si valuti inoltre l'opportunità di inserire, tra i rappresentanti dei lavoratori, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

e) con riferimento alla medesima lettera o) del comma 1 dell'articolo 3, considerato che la direttiva oggetto di recepimento prevede che la definizione di rappresentanti dei lavoratori sia operata conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, appare inoltre opportuno espungere dal testo il riferimento generico – peraltro suscettibile di determinare incertezze applicative – a soggetti a cui i lavoratori possano conferire legalmente specifico mandato;

f) con riferimento all'articolo 4, al fine di evitare il rischio di legittimare una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni o mansioni di

pari valore e al fine di assicurare la valutazione del lavoro di pari valore sulla base di criteri uniformi (oltre che oggettivi e neutrali rispetto al genere), si valuti l'opportunità, al comma 2, lettere a) e b), di fare riferimento in via tassativa (e non suppletiva) ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento (fermo restando anche il riferimento al contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro);

g) all'articolo 4, comma 2, occorrerebbe inoltre modificare le nozioni di « stesso lavoro » e di « lavoro di pari valore », definendo lo stesso lavoro come « la prestazione lavorativa avente ad oggetto mansioni identiche o analoghe o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell'ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento » e il lavoro di pari valore come « la prestazione lavorativa diversa avente ad oggetto mansioni comparabili e riconducibili allo stesso livello di inquadramento secondo quanto previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento »;

h) all'articolo 4, comma 4, si valuti l'opportunità di precisare che l'integrazione dei sistemi di classificazione professionale possa avvenire anche mediante l'adozione dei sistemi di *job levelling* maggiormente diffusi e applicati a livello internazionale, basati su criteri oggettivi tra cui competenze, responsabilità, autonomia decisionale e impatto delle decisioni, stabilendo che l'adozione di tali sistemi costituisce elemento idoneo a garantire la presunzione di conformità ai criteri di oggettività e neutralità sotto il profilo di genere previsti dalla normativa;

i) all'articolo 5, concernente la trasparenza retributiva nella fase precedente

all'assunzione, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1, al fine di allineare la disciplina nazionale al contenuto della direttiva europea, prevedendo che le informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva inerente alla posizione siano fornite al candidato in tempo utile a garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, senza introdurre l'obbligo di indicarle negli avvisi o nei bandi con cui vengono rese note le opportunità di lavoro;

j) all'articolo 6, riguardo alla retribuzione e ai livelli retributivi, il comma 1 si riferisce all'obbligo di informazione sui criteri relativi ai livelli retributivi, elaborati sulla base dell'articolo 4 (neutralità rispetto al genere), e sui criteri stabiliti per la progressione economica, «ove esistenti»; tenuto conto che la direttiva oggetto di recepimento prevede, in merito a tale obbligo, solo l'esclusione per i datori di lavoro con meno di cinquanta lavoratori, si consideri l'opportunità di valutare se la suddetta locuzione debba riferirsi all'esistenza della progressione economica, anziché alla sussistenza dei relativi criteri;

k) nell'articolo 7, comma 1, occorrerebbe definire la cadenza temporale di esercizio del diritto di richiesta del lavoratore, prevedendo che tale diritto possa essere esercitato non più di una volta all'anno;

l) con riferimento agli obblighi per i datori di lavoro concernenti le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo di genere, previsti dall'articolo 9 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità, ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, di estendere ad una più ampia platea di destinatari i predetti obblighi, considerato quanto già previsto dalla normativa vigente di cui alla legge n. 162 del 2021;

m) con riferimento alla fattispecie di richiesta di chiarimenti (o di ulteriori dettagli) sui dati forniti dal datore di lavoro in merito al divario retributivo di genere, di cui all'articolo 9, comma 6, appare opportuno specificare che il datore di lavoro,

nell'ipotesi in cui la richiesta sia presentata da lavoratori o da loro rappresentanti, possa, come prima fase successiva, svolgere un confronto con l'Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità;

n) si consideri l'opportunità di valutare che l'articolo 9 dello schema di decreto non recepisce la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, il quale prevede che l'esattezza delle informazioni sia confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e che questi ultimi abbiano accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro;

o) con riferimento alla valutazione congiunta delle retribuzioni di cui all'articolo 10, appare opportuno inserire la previsione che, nel caso di sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi (a integrazione delle determinazioni dei contratti collettivi) dal datore di lavoro, sia possibile, prima della valutazione congiunta contemplata dal suddetto articolo, un confronto con l'Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità;

p) con riferimento all'articolo 14, appare opportuno specificare che la relazione alla Commissione europea in ordine all'attuazione delle misure previste nel presente decreto, di cui al comma 2, rechi anche i dati in forma integrale, come appare stabilito dalla corrispondente norma della direttiva (all'articolo 29, paragrafo 4);

q) a tutti i fini della disciplina in questione, occorrerebbe specificare che il computo dei lavoratori è effettuato in conformità ai criteri contenuti nell'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 e negli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

r) si valuti l'opportunità di prevedere – compatibilmente con il termine per il recepimento della direttiva, fissato al 7 giugno 2026 – disposizioni transitorie che assicurino la piena conoscibilità degli obblighi derivanti dalla nuova disciplina sulla trasparenza retributiva prima della sua applicazione, consentendo alle imprese l'adeguamento agli obblighi previsti dalla medesima disciplina.

ALLEGATO 5

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari (con alcune eccezioni) e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

rilevato inoltre che l'articolo 5 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con

sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori;

considerato che l'articolo 12 autorizza la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, ad assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o a conferire incarichi di collaborazione, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico;

preso atto delle disposizioni dell'articolo 14, volte ad assicurare il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

preso atto altresì delle misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023, recate dall'articolo 22,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 Santillo e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1562 Santillo, recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abita-

tivi e del pagamento dei canoni di locazione, a cui sono abbinata le proposte di legge C. 1169 Furfaro e C. 2181 Grimaldi;

non ravvisandosi nel provvedimento in oggetto particolari profili di competenza della XI Commissione,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 7

DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. C. 2807 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il sul disegno di legge C. 2807, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alle unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, mentre il comma 2 dell'articolo 2 amplia la dotazione organica della Presidenza del Consiglio di ventisei unità di personale non dirigenziale, da assumere con concorso pubblico per titoli ed esami;

rilevato inoltre che l'articolo 2, comma 7, proroga al 31 dicembre 2029 la struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

considerato che l'articolo 3, commi da 5 a 7, con riferimento alla Presidenza del Consiglio, incrementa la dotazione organica dirigenziale di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, mentre la dota-

zione organica dei funzionari di categoria A F1 è incrementata di centotrenta unità;

preso atto che l'articolo 18 interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre l'articolo 19 modifica diverse disposizioni di legge concernenti le attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di controllo e monitoraggio di tale unità;

considerato inoltre che l'articolo 30, comma 11, specifica l'ambito di operatività del Fondo per le vittime dell'amianto istituito per gli anni dal 2023 al 2026 in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali (o, in caso di decesso, in favore dei loro eredi), amplia tale ambito per il 2026, disponendo che per tale anno gli indennizzi siano erogati in favore dei lavoratori di cantieri navali o delle società titolari dei cantieri stessi indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società, e interviene sulla definizione delle modalità di erogazione degli indennizzi, precisando l'ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse già stanziato, e di presentazione delle relative domande,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.